

CERTIFICATI DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA

Indicazioni per una corretta gestione

Il certificato medico è un documento che attesta l'esistenza di fatti e condizioni di natura sanitaria delle persone cui il certificato si riferisce e che abbiano rilevanza giuridica o amministrativa.

All'art.24 del Codice Deontologico dei Medici si legge che *«il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati»*.

È da sottolineare che quando un medico rilascia un certificato si dà per scontato che prima abbia visitato il paziente. Gli unici certificati che possono essere rilasciati anche senza una visita contestuale, sono i cosiddetti certificati anamnestici, perché si tratta di atti che descrivono la storia clinica del paziente e non le sue condizioni di salute. Per tutti gli altri casi il certificato deve rappresentare l'atto finale di una visita medica.

La descrizione della prestazione deve, da un lato essere esaustiva, dall'altro essere rispettosa della privacy del paziente.

Il certificato è da consegnare al soggetto cui si riferisce (o al suo legale rappresentante) o ad altro richiedente cui la legge ne riconosca il diritto.

Se altra persona chiede la consegna del certificato, il medico deve accertarsi che tale consegna corrisponda alla volontà del paziente o del suo legale rappresentante.

Alcuni certificati sono gratuiti e altri sono a pagamento, a seconda se sono previsti tra i compiti del Pediatra di Famiglia dalla Convenzione Nazionale o da altri Accordi locali e quindi retribuiti con la quota capitaria.

Certificati previsti dalla Convenzione

I certificati previsti dalla convenzione nazionale e che devono essere rilasciati gratuitamente dal Pediatra di Famiglia sono esplicitamente menzionati nell'ACN 2009 all'art.44 punto 2 comma g) e h).

- **Certificato di riammissione a scuola**

Dal 1° aprile 2022, con la cessazione dello stato di emergenza, non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 *“Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”*.

- **Certificato di assenza del genitore dal lavoro per malattia del figlio.**

- **Certificati di attività sportiva in ambito scolastico** con richiesta compilata e firmata dal dirigente scolastico in cui sia specificato se si tratta di attività parascolastiche svolte in orario extracurriculare, o se si tratta di partecipazione ai «Giochi della Gioventù» e «Campionati Studenteschi» nelle fasi successive a quelle di istituto e precedenti quella nazionale (cioè quella provinciale e regionale) ai sensi del DM 28.02.1983.

Certificati non previsti dalla convenzione

Tutti i certificati non esplicitamente previsti dalla Convenzione o da altri Accordi Regionale o Aziendali sono da considerare in regime di libera professione e quindi il pediatra ha diritto a richiedere un compenso. Per queste certificazioni bisogna valutare se il costo debba essere maggiorato da IVA 22% oppure no.

Fino al 2005 tutte le prestazioni mediche erano esenti da IVA ma, a seguito di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea, è necessario distinguere:

- A. Se la prevalente finalità della prestazione è a tutela della salute dell'interessato o della collettività, il compenso è esente da IVA;
- B. Se, invece, la prevalente finalità della prestazione è di natura accertativa, o peritale, o medico-legale, cioè la loro principale finalità è di far ottenere un beneficio economico, o sociale, all'interessato, allora il compenso è soggetto ad IVA.

A. Certificati esenti da IVA

- Certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica fuori dall'ambito scolastico;
- Certificato di attività ludico-motoria (tale certificazione, pur non essendo prevista da specifiche normative, è spesso richiesta dalle Società Sportive);
- Certificato anamnestico per campi scuola o case vacanze, soggiorni marini/montani;
- Relazione sulla storia clinica del bambino;
- Certificato per patentino;
- Certificato di sospensione temporanea dalla frequenza del nido, o scuola materna, per patologia (specificando «a tutela della salute»);
- Certificato di ammissione all'Asilo Nido (non esiste nessuna legge che preveda questo certificato. Se proprio l'asilo lo esige, è a pagamento)
- Certificato di esonero dall'educazione fisica per patologia*;
- Certificato per l'assunzione di farmaci nell'orario scolastico*;
- Certificato per diete specifiche a seguito di patologie*.

***Queste tipologie di certificazioni vengono spesso rilasciate gratuitamente per abitudine consolidata, nell'ottica di andare incontro al paziente e alla sua famiglia. I certificati per l'assunzione di farmaci salvavita nell'orario scolastico sono emessi gratuitamente. (PROTOCOLLO D'INTESA "Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico" tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Pubblicato su B.U.R. Lazio N. 87 del 31.10.2017)**

B. Certificati soggetti ad IVA 22%

- Certificato di patologia per graduatorie per usi di legge;
- Certificato per uso assicurativo;
- Certificato di invalidità civile;
- Certificato di idoneità al lavoro di minori (legge 977/67 D.LGS 345/99);
- Certificato di malattia per il recupero di corsi o lezioni di attività sportiva;
- Altri certificati ad uso privato.

Importo per la certificazione

A seguito delle liberalizzazioni intervenute con i Decreti del 2006 e del 2011, la tariffa minima obbligatoria è stata abolita, per cui vige il principio della libera determinazione del compenso con obbligo del medico di dare una chiara e trasparente informazione al paziente redigendo, se l'interessato lo richiede, anche un preventivo di spesa. Non esiste, quindi, una tariffa minima obbligatoria che il medico deve rispettare. Al massimo, può seguire le indicazioni «di categoria», sempre avendo presente che si tratta di consigli e non di tariffe vigenti.

Certificazioni da valutare caso, per caso

Spesso al Pediatra vengono richieste certificazioni non legate a situazioni sanitarie. In tali circostanze non è necessaria una certificazione medica e può essere sufficiente un'autocertificazione da parte dei genitori. Proprio per questo non dovrebbero nemmeno essere chiamati certificati.

Esempi di «certificati»:

- Certificato per assenza da scuola per vacanza, settimana bianca, etc. (è sufficiente l'autocertificazione che attesti che l'assenza non era dovuta a cause sanitarie).
- Certificati per diete per motivi religiosi o per non gradimento di cibi.
- Certificati di esonero dalla mensa **in assenza di patologie specifiche**.
- Certificati per uscita anticipata dalla scuola.

Attestazioni

In occasione di una visita ambulatoriale, il genitore può richiedere un attestato di accompagnamento presso lo studio medico. In questi casi si tratta di un attestato, e non di un certificato, che può essere rilasciato anche dal personale di studio, purché su carta intestata. Tale attestazione è rilasciata gratuitamente.

Precisazioni fiscali/giuridiche

Sia che il certificato sia esente che il certificato sia assoggettato ad IVA, è obbligatorio che venga emessa la relativa fattura che deve riportare alcuni dati essenziali:

- Data e numero progressivo
- Partita IVA del medico
- Dati del Cliente – Codice Fiscale
- Descrizione prestazione
- Titolo di esenzione IVA (per prestazioni esenti): Art. 10 n.18 DPR 633/1972.

Per prestazioni esenti IVA oltre € 77,47, va apposta la Marca da Bollo da € 2,00.

Il numero progressivo delle fatture ogni anno solare deve iniziare da 1.

Nel caso il Pediatra di Famiglia decida di rilasciare gratuitamente il certificato, non va emessa alcuna fattura in quanto, trattandosi di lavoro autonomo per il quale vige il principio di cassa, ogni prestazione professionale assume rilevanza fiscale solo quando il compenso viene incassato.

Al riguardo bisogna ricordarsi che la gratuità di un certificato a pagamento deve essere un'eccezione e non la norma, per non incorrere in contestazioni fiscali.